

Reg. SNS:

SGO/AGL/Ma

**ACCORDO SPECIFICO
DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
TRA**

la **Scuola Normale Superiore** con sede in Pisa alla Piazza dei Cavalieri n. 7 c.f. 80005050507 (nel seguito detta SNS), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* e Direttore Prof. Salvatore Settis, nato a Rosarno (RC) l'11.06.1941 domiciliato per la carica presso la sede della SNS

e

L'**Università degli Studi di Pisa**, con sede in Pisa al Lungarno Pacinotti 44, c.f. 00286820501 (di seguito detta Università), rappresentata dal Rettore *pro-tempore* Prof. Marco Pasquali nato a Cremona il 02.03.1947 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università stessa,

premessi che

- tra le parti è da tempo in atto un proficuo e costante rapporto di collaborazione istituzionale disciplinato da una Convenzione quadro stipulata nel 1992 ed attualmente valida ed efficace;
- i docenti, i ricercatori e i perfezionandi/dottorandi di ciascuna parte partecipano ad attività istituzionale nell'ambito delle strutture didattico-scientifiche dell'altra parte;
- è interesse delle Parti favorire l'ottimale utilizzo e scambio delle risorse, finanziarie, umane e tecnico-strumentali con particolare riferimento alla elaborazione e svolgimento di attività di ricerca su programmi nazionali, internazionali e comunitari;
- l'Università è impegnata, in collaborazione con altri centri scientifici nazionali e

stranieri, in avanzati progetti di ricerca sugli usi sociali della scrittura e sulle strutture della memoria culturale nel mondo dell'Occidente latino medievale, attraverso il censimento e l'analisi dell'eccezionale patrimonio di testimonianze scritte (documentarie, epigrafiche, librerie e usuali) prodotte nelle civitates della Tuscia fra il VIII e il XII secolo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

1.1 - Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

1.2 - La SNS e l'Università, nell'ambito della convenzione quadro citata in premessa, stabiliscono una collaborazione nelle aree di ricerca di comune interesse nell'ambito delle scienze storiche, paleografiche e diplomatiche, secondo le modalità di seguito specificate.

ART.2

2.1 - Le parti contraenti si impegnano a promuovere iniziative volte alla predisposizione ed alla realizzazione di programmi di ricerca e/o formazione, e ad individuare modalità e mezzi di finanziamento, erogati anche da soggetti privati e da organismi internazionali.

2.2 - Le attività saranno svolte presso i locali della SNS e della Università, ovvero nelle sedi concordemente individuate.

ART.3

3.1 - I responsabili scientifici del presente accordo saranno il Prof. per la SNS, ed il Prof. per l'Università.

3.2 - I responsabili scientifici avranno i seguenti compiti:

- stabilire gli argomenti di ricerca e di studio che potranno essere sviluppati;
- acquisire e valutare le relazioni di avanzamento o conclusive delle ricerche

compiute;

- proporre progetti di ricerca da sottoporre ad approvazione degli organi competenti delle due istituzioni.

ART.4

4.1 - L'Università si impegna a mettere a disposizione delle attività di ricerca da realizzarsi in base al presente accordo il proprio personale di ricerca nonché i propri laboratori, le strumentazioni scientifiche necessarie ed i propri servizi tecnici.

4.2 - La SNS si impegna a mettere a disposizione delle attività di ricerca da realizzarsi in base al presente accordo il proprio personale di ricerca e le eventuali risorse finanziarie di volta in volta autorizzate dai competenti organi accademici.

La SNS si impegna, inoltre, a contribuire alle spese di ricerca - quali nuove strumentazioni, personale, missioni etc. - mediante un sostegno finanziario omnicomprensivo di € 47.000,01 per anno. Tale contributo sarà corrisposto, in tre rate quadrimestrali posticipate di € 15.666,67 ciascuna, a decorrere dalla data di stipula, per ciascuno dei cinque anni indicati, mediante bonifico bancario sul conto dell'Università e dalla stessa direttamente gestito.

4.1 - Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative del proprio personale e degli allievi/studenti/dottorandi che in virtù del presente accordo verrà chiamato ad utilizzare attrezzature scientifiche e tecniche e servizi tecnici, nonché a frequentare i locali dell'altra Parte.

ART.5

5.1 - Ciascun Ente resta responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale

impegnato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

5.2 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà di una delle parti, messi a disposizione dell'altra sono sotto la completa responsabilità della parte ricevente.

ART.6

6.1 - Ciascuna delle parti si impegna (per sé e per il proprio personale) a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

ART.7

7.1 Nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, l'Università e la SNS si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati attraverso: pubblicazioni, stampa, convegni, seminari, ecc. con modalità da concordarsi fra le parti. In ogni caso dovrà essere espressamente indicato che le attività ed i relativi prodotti sono stati realizzati in collaborazione tra l'Università e la SNS.

7.2 - Fermo restando il riconoscimento della proprietà intellettuale, le Parti si impegnano a concordare con separati accordi le forme di impiego e sfruttamento economico di eventuali scoperte avvenute per attività compiute nell'ambito del presente accordo.

ART.8

8.1 - Le eventuali controversie relative all'applicazione o interpretazione del presente accordo saranno in ogni caso risolte secondo equità da un Collegio arbitrale composto da un membro designato dalla SNS, da un membro designato

dall'Università di Pisa e da un terzo membro nominato di comune accordo. In mancanza di accordo tra le parti, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa. L'arbitrato avrà sede a Pisa.

ART.9

9.1 – Il presente accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula.

9.2 – Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente accordo mediante disdetta da comunicarsi due mesi prima mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta.

ART.10

10.1 – Il presente accordo, redatto per scrittura privata in duplice originale uno per ciascuna Parte, sarà sottoposto a registrazione, solo in caso d'uso, a cura e spese del richiedente.

Per l'Università di Pisa, *Prof. Marco Pasquali* _____

Pisa, li

Per la Scuola Normale Superiore *Prof. Salvatore Settis* _____

Pisa, li

Per accettazione ed approvazione della clausola compromissoria di cui all'art. 8

Per l'Università di Pisa, *Prof. Marco Pasquali* _____

Pisa, li

Per la Scuola Normale Superiore *Prof. Salvatore Settis* _____

Pisa, li